

BOZZA STATUTO

"DISTRETTO DEL CIBO: OLIO EVO MOLISANO"

Art. 1) - (denominazione)

È costituita, a norma dell'art 2615-ter e 2462 del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "DISTRETTO DEL CIBO: OLIO EVO MOLISANO" di seguito indicato brevemente "DISTRETTO".

La Società Consortile predetta recepisce le finalità espresse nel "Protocollo d'intesa per la costituzione del Comitato promotore del **"DISTRETTO DEL CIBO: OLIO EVO MOLISANO"** (Disciplina dei distretti del cibo)" ai sensi della L.R. 19 ottobre 2020 n. 10, "Disciplina dei distretti del cibo" della Regione Molise, che assegna ai Distretti medesimi la funzione strategica di valorizzare il Sistema Molise delle produzioni agroalimentari di qualità, nonché di promuovere, sostenere e favorire le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale, tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell'agroalimentare.

Art. 2) - (sede)

La società ha sede legale nel Comune di Campomarino c/o la sede della Masseria Di Majo Norante in Via Vino Ramitello, 6, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire/sopprimere altrove sedi secondarie operative, succursali, rappresentanze, depositi, punti vendita, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale ed anche estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3) - (Scopo ed oggetto)

La Società ha scopo consortile e pertanto non persegue fini di lucro.

Essa è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare, in funzione di **"DISTRETTO DEL CIBO: OLIO EVO MOLISANO"** tutte le finalità e gli indirizzi in attuazione della L.R. 19 ottobre 2020 n. 10, della Regione Molise che costituisce "Disciplina dei distretti del cibo".

La Società potrà indirizzare la propria attività al sostegno ed alla promozione dello sviluppo produttivo economico e territoriale del sistema olivicolo -oleario molisano, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale. Essa opera in particolare nei seguenti ambiti: raccolta, catalogazione, monitoraggio delle informazioni dei fenomeni aziendali e territoriali; organizzazioni ed utilizzo delle informazioni relative ai diversi aspetti aziendali e territoriali; ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi

alla progettazione; animazione e promozione dello sviluppo del sistema aziendale e produttivo olivicolo -oleario del territorio del Distretto; assistenza tecnica allo sviluppo del sistema aziendale e produttivo olivicolo -oleario delle aziende del Distretto; orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione; sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario; valorizzazione e commercializzazione dei prodotti olivicoli -oleari, con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali; cooperazione tra sistemi produttivi olivicoli -oleari nazionali, comunitari ed internazionali; svolgimento di azioni per il riequilibrio della posizione di debolezza contrattuale ed economica delle piccole e medie imprese del settore olivicolo -oleario; innovazione tecnologica; studi e ricerche in campo tecnico ed economico, territoriale ed ambientale; svolgimento di attività seminariali, convegni, divulgazioni; gestione di servizi consortili nei settori di attività di comune interesse; attività connesse o comunque anche indirettamente utili agli obiettivi sociali, fermo restando che alla Società è espressamente precluso lo svolgimento, sotto qualsiasi forma, di attività che per legge siano riservate alle c.d. "professioni protette".

Essa ha altresì lo scopo di sostenere, attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica, l'attrattività di investimenti nel settore olivicolo -oleario, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecniche e tecnico scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema produttivo e la ricerca olivicola -olearia molisana, a livello nazionale ed internazionale.

Inoltre, indirizzerà le proprie attività, fin dall'inizio, allo sviluppo del sistema produttivo dell'area del Distretto, favorendo l'aggregazione imprenditoriale intorno a progetti che integrino le filiere di riferimento di ciascun settore produttivo, anche collegandole con le tematiche della ricerca tecnologica.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere operazioni commerciali, bancarie, industriali e immobiliari; compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari; concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie reali e personali anche a favore di terzi; assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine e connesso al proprio; creare o assumere rappresentanze, concessioni e agenzie o istituire filiali, sia in Italia che all'estero; realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate, istituti di credito, enti ed associazioni; partecipare a Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese,

partecipare a gare d'appalto per l'aggiudicazione di commesse da parte di enti pubblici e privati; svolgere, direttamente o indirettamente, iniziative ritenute opportune per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio della Regione Molise, su quello Nazionale, Comunitario e Estero, di imprese nel settore agroalimentare.

Al fine di potenziare le reti di collegamento volte a favorire e valorizzare il sistema produttivo olivicolo -oleario attraverso la ricerca, innovazione e conoscenza aperta e competitiva, la Società potrà porre in essere iniziative mirate: a stimolare il rafforzamento e la sinergia delle attività produttive e di ricerca e sviluppo dei soci consorziati e dell'area del **"DISTRETTO DEL CIBO: OLIO EVO MOLISANO"**; a sostenere lo sviluppo, nell'area del **"DISTRETTO DEL CIBO: OLIO EVO MOLISANO"** di strutture produttive nuove o esistenti; a sostenere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali o l'ulteriore sviluppo delle iniziative esistenti, afferenti alle filiere del **"DISTRETTO DEL CIBO: OLIO EVO MOLISANO"**; a promuovere e sostenere attività innovative quali l'internazionalizzazione, l'e-commerce ed il marketing; a promuovere la diversificazione delle attività delle aziende agricole, che consenta di sfruttare appieno l'enorme potenziale del paesaggio rurale dell'area interessata; a promuovere sinergie tra il sistema delle imprese e quello dell'alta formazione e della ricerca attiva sul territorio; a promuovere il trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende operanti nell'area del distretto; a sostenere il rafforzamento e la costituzione di reti di imprese, legate per tipo di specializzazione orizzontale (comparti olivicolo -oleario) e/o verticale (filiere produttive olivicole -olearie); all'attrazione e alla formazione di personale tecnico e di ricerca di elevata qualità; a creare il contesto e le competenze occorrenti all'implementazione delle attività distrettuali ed all'accettazione di una nuova tecnica di gestione di reti di imprese nel settore olivicolo -oleario basate su strategie più ampie e "di filiera"; ad arricchire la logica del Distretto con la contestuale valorizzazione delle risorse culturali, della ruralità e dell'offerta agrituristica ed enogastronomica esistente sul territorio; a sviluppare una costante analisi delle principali problematiche del settore olivicolo -oleario attraverso il coordinamento e il confronto fra le parti istituzionali, economiche, sociali ed ambientali operanti nell'area al fine di concorrere al rafforzamento della competitività del sistema produttivo olivicolo -oleario.

A tal fine la Società potrà anche: impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività produttive, commerciali e di ricerca scientifico/tecnologica, derivanti anche da spin-off di attività di ricerca; elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo; promuovere progetti che si propongano l'obiettivo di

creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti, nonché sostenere progetti produttivi nel settore e/o di ricerca; promuovere, anche, per conto dei Soci, presso gli organismi competenti sia nazionali che internazionali, progetti produttivi, di ricerca e sviluppo, demandando, se opportuno, a tali Soci la loro attuazione; promuovere la partecipazione collettiva a mostre o fiere all'estero o rivolte al mercato estero, con la conseguente assunzione di eventuali lavori e ordinativi da ripartire tra i consorziati; promuovere la partecipazione delle aziende consorziate a missioni economiche italiane nei Paesi esteri; promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture della Società e quelle dei Soci o di altre primarie istituzioni; avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del **"DISTRETTO DEL CIBO: OLIO EVO MOLISANO"**; erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza; promuovere o partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi e progetti produttivi, di ricerca e di sviluppo; fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo del sistema olivicolo -oleario; promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del distretto. La Società è autorizzata a partecipare a gare di appalto inerenti il proprio oggetto sociale.

La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 Codice Civile.

E comunque tutte le attività previste nel piano degli interventi che il Distretto candiderà alla Regione per il riconoscimento.

Art. 4) - (durata)

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci. La società potrà essere sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 codice civile.

Art. 5) - (Partecipazione alla Società di Organismi Universitari e Enti Pubblici di Ricerca)

Con riferimento all'art. 2615 ter Codice Civile, secondo comma, in nessun caso gli Organismi Universitari e gli Enti Pubblici di Ricerca potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro, essendo la partecipazione di detti Enti caratterizzata dall'esclusivo apporto di opera scientifica e/o tecnologica.

Titolo II - Soci - capitale sociale

Art. 6) - (requisiti dei soci)

Possono essere ammessi alla Società:

- Imprese operanti nei settori Agricolo ed Agroalimentare e nelle rispettive Filiere;
- Associazioni di categoria di rilevanza regionale e nazionale

- Enti pubblici economici e non, esclusi le Regioni, le Province e i Comuni;
- Enti pubblici di ricerca;
- Soggetti attivi nel campo della promozione e dello sviluppo locale;
- Associazioni riconosciute e non e comitati previsti da disposizioni statali e/o regionali che operino sul territorio nell'ambito del turismo e dell'agro-alimentare;
- Università ed Enti di Ricerca;
- Organizzazioni di rappresentanza delle imprese
- Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nei campi di interesse della società.

Il soggetto che intende diventare Socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dal Consiglio d'Amministrazione, ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata - sulla base delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione - dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato dal nuovo Socio mediante versamento del prezzo di emissione e dell'eventuale sovrapprezzo, stabilito preventivamente dal Consiglio d'Amministrazione.

Sino al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) è attribuito all'Assemblea dei soci la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche in tempi diversi, a titolo oneroso, sino ad un massimo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) complessivo, sia in modo scindibile che inscindibile, mediante nuovi conferimenti in danaro da parte di soggetti eventualmente anche estranei alla compagine sociale, da individuarsi dal medesimo Consiglio d'Amministrazione e a propria discrezione, purché in possesso di requisiti di cui al presente articolo dello statuto; nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione decida di non offrire le nuove quote in opzione ai soci è fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 2481 bis c.c.

In ogni caso la decisione del Consiglio d'Amministrazione sarà presa a maggioranza ed il relativo verbale sarà redatto dal notaio ed a cura dello stesso depositato presso il competente Registro Imprese.

La decisione di aumentare il capitale non potrà essere in nessun caso adottata sin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

Art. 7) - (domicilio dei soci)

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello risultante dal Registro delle Imprese. A tale domicilio saranno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

È onere dei predetti soggetti comunicare espressamente e per iscritto alla società, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti dei detti soggetti di tali forme di comunicazione.

Art. 8) - (Alienazione delle quote)

Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.

Il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro delle Imprese.

L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla procedura che segue.

Il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà preventivamente informare, mediante lettera raccomandata a/r o telegramma o mail certificata (PEC), il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale ne darà comunicazione agli altri Soci mediante rinvio di lettera raccomandata a/r o telegramma o mail certificata (PEC), da inviare entro venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Gli altri Soci, entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione al Presidente del Consiglio d'Amministrazione mediante l'invio di lettera raccomandata a/r o telegramma o mail certificata (PEC); si considerano rinunciatori i Soci che non abbiano inviato tale comunicazione nel termine indicato.

I Soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, in proporzione di quelle rispettivamente possedute; nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio; tali Soci avranno diritto a un'ulteriore prelazione sulle quote non acquistate dai Soci che hanno rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione.

La prelazione dovrà essere esercitata per lo stesso prezzo ed alle medesime condizioni economiche previste per la proposta di alienazione.

Nel caso in cui la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella procedura che segue.

Il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci, ritenendo che il potenziale acquirente possieda i requisiti necessari per diventare Socio, dovrà inviare al Presidente del Consiglio d'Amministrazione comunicazione contenente i dati identificativi dell'acquirente nonché i dati che ne attestino la copertura economica-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica, allegando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto Sociale.

In tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo tutta o in parte la propria quota a terzi non soci, occorrerà sottoporre il trasferimento al preventivo gradimento che sarà manifestato con delibera del C.d.A. e degli eventuali amministratori; non si tiene conto a questi fini del voto del socio della cui cessione si tratta, salvo il diritto di recesso in caso di godimento negato.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia nei confronti della società.

Art. 9) - Quota sociale e Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti al versamento della quota di capitale sociale da ciascuno sottoscritta.

La quota sociale è pari a

- €50,00 per le Aziende agricole
- €200,00 per le Aziende di trasformazione
- €250,00 per tutti gli altri partecipanti

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

I Soci sono tenuti, inoltre:

- a versare alla Società il contributo annuo eventualmente determinato dall'Assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 e, in ogni caso, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 2473 Codice Civile da esercitarsi entro 30 giorni dalla delibera assembleare;

- a trasmettere all'Organo Amministrativo tutti i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto sociale, e in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda e alla cessazione dell'attività imprenditoriale.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili e la eventuale deliberazione di un contributo annuo per spese di gestione a carico dei soci;

- la nomina dell'organo amministrativo;

- la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;

- le modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;

- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 10) - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del

patrimonio sociale, quantificato ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile. Il rimborso, che deve avvenire nei termini di legge, può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente delle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della quota del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 Codice Civile, e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

In caso di esclusione del socio, il rimborso della partecipazione avviene a norma del comma che precede, esclusa la possibilità di rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 11) - (Recesso)

I soci possono recedere dalla Società, nei casi previsti dalla legge.

La dichiarazione di recesso, che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata a/r o telegramma o mail certificata (PEC) al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e sarà efficace trascorsi tre mesi dal suo invio, sempre che il recesso non comprometta il risultato di un progetto o non comporti, nell'ambito degli eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

In ogni caso, l'accettazione del recesso, le sue modalità e le relative condizioni o garanzie saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che ne darà comunicazione a tutti i soci.

Art. 12) - (Esclusione)

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su parere del Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi del Capitale sociale nei confronti del socio che:

- non versi la propria quota di partecipazione al capitale;
 - non versi la propria quota annuale se prevista;
 - non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;
 - compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;
 - abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria;
 - sia privo dei requisiti di affidabilità economico finanziaria indicati dai bandi regionali, nazionali, comunitari quale elemento necessario per la presentazione di programmi di sviluppo e/o di ricerca attuabili con l'utilizzo di risorse pubbliche.
- Il Socio non prende parte alla votazione della delibera riguardante la sua esclusione.

Nei casi previsti dal presente articolo, il Socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma o mail certificata (PEC) a mettersi in regola.

L'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si dimostri inadempiente.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari insieme con le motivazioni mediante lettera raccomandata a/r o telegramma o mail certificata (PEC) e producono effetto dal momento della ricezione della comunicazione.

Art. 13) - (Obblighi di Riservatezza)

Salvo diverso accordo scritto, il Socio che, per qualsiasi ragione, perdesse la qualità di socio, non potrà utilizzare, in qualsiasi forma, il know how della Società e degli altri Soci acquisito nello svolgimento delle attività consortili.

La Società e i Soci si impegnano a mantenere riservati dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di produzione e di ricerca svolta nell'ambito dei programmi, o comunque acquisiti. Il Socio si impegna a rispettare l'obbligo di riservatezza anche nel caso in cui dovesse perdere, per qualsiasi ragione, la qualità di socio.

Il presente impegno alla riservatezza sarà valido per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di conclusione dei singoli programmi e sopravvivrà allo scioglimento, per qualsiasi causa, della Società.

Art. 14) - (capitale)

Il capitale sociale è di Euro (euro) diviso in quote come riportato all'art.9.

Il capitale sociale può essere aumentato, salvo quanto già previsto al precedente articolo 6, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fisserà di volta in volta le relative modalità.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai Soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute.

Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - 3° comma - del Codice Civile per il caso di sottoscrizioni parziali (per le deliberazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile).

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Titolo III - Assemblea dei soci

Art. 15) - (assemblea dei soci)

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea decide sulle materie ad essa riservate da norme inderogabili di legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci titolari di almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli avanzi di gestione e decisioni conseguenti;
- b) la determinazione del numero degli amministratori e la nomina e revoca degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determinandone i compensi;
- d) le modifiche del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 16) - (diritto di voto)

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed alle assemblee sociali.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 17) - (convocazione e validità delle deliberazioni)

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta mediante avviso spedito almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata anche a mano o messaggio di posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo che permetta la preventiva e tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante ufficialmente alla società secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora, dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero

capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 18) - (svolgimento dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o in sua assenza, dal vice presidente; in assenza del vice presidente, essa è presieduta dall'amministratore più anziano o in caso di sua rinuncia, da persona designata dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

L'assemblea può riunirsi, anche in forma totalitaria, mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati a cura della società nell'avviso di convocazione. I partecipanti dovranno essere identificati dal presidente della stessa che avrà il compito di verificare la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto, la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario o il notaio, nei casi in cui alla stessa partecipi anch'esso.

Art. 19) - (rappresentanza in assemblea dei soci)

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da un socio, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Ogni delegato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Art. 20) - (verbale di Assemblea)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in

allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 21) - (quorum costitutivi e deliberativi)

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questo non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quale che sia la misura del voto rappresentato dai soci intervenuti e delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima a maggioranza assoluta, fatta eccezione per le decisioni di cui al capo VII, sezione V, capo VIII e capo X del libro V del codice civile, per le quali occorreranno le medesime maggioranze per la prima convocazione.

Art. 22) - (regolamento interno)

Il funzionamento del Distretto dovrà essere disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

Titolo IV - Amministrazione

Art. 23) - (organo amministrativo)

La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da n. **11** (undici) membri nominati dall'Assemblea dei Soci, sulla base dei seguenti criteri:

- la nomina di n. **6** (sei) membri è riservata alle imprese socie;
- la nomina di n. **3** (tre) membri è riservata alle organizzazioni di categoria;

- la nomina di n. **2** (due) membro è riservata ai soggetti attivi nel campo della promozione, dello sviluppo e dell'innovazione.

La società sarà amministrata da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 30% degli aventi diritto al voto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione come previsto dalle disposizioni attuative (DISPOSIZIONI ATTUATIVE REGIONALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 228/2001 della Regione Molise) sarà sempre un rappresentante dei soggetti imprenditoriali aderenti e mai tra gli enti o le rappresentanze di categoria.

Il Consiglio di Amministrazione assume, tra l'altro, le funzioni di Comitato di Distretto, come indicato all'art. della Legge Regionale 19 ottobre 2020 n. 10, "Disciplina dei distretti del cibo" della Regione Molise.

Art. 24) - (durata della carica, revoca, cessazione)

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili per una sola volta.
Per la cessazione e la sostituzione degli amministratori si applicano gli artt. 2385 e 2386 del codice civile. Per la revoca dei componenti dell'organo amministrativo si fa esclusivo riferimento all'art. 2383 del c.c. comma 3.

Non si applica agli amministratori il divieto di cui all'art. 2390 del codice civile.

Decade dalla nomina il componente del Consiglio di Amministrazione che sia assente senza giustificato motivo per tre volte consecutive alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25) - (funzionamento del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice-presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione e può essere attivato dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un consigliere.

Le decisioni del consiglio di amministrazione così adottate sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Art. 26) - (adunanze del consiglio di amministrazione)

Salvo quanto innanzi previsto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

La convocazione del consiglio di amministrazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. La convocazione può essere disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente o dai 2/3 dei componenti qualora ne facciano richiesta.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le riunioni saranno presiedute dal presidente e, in sua assenza

o rinuncia, dal vice-presidente.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati nell'avviso di convocazione. I partecipanti dovranno essere identificati dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da chi presiederà la riunione, il quale dovrà altresì verificare: che sia assicurata la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto; la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. Il consiglio di amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il soggetto chiamato a presiederlo.

Art. 27) - (poteri dell'organo amministrativo)

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ad eccezione di quelli riservati per legge ad altri organi sociali.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Art. 28) - (amministratori delegati e comitato esecutivo)

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare taluni dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del codice civile.

Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 29) - (firma e rappresentanza sociale)

La rappresentanza legale della società dinanzi ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Art. 30) - (compensi degli amministratori)

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci può riconoscere un compenso, un c.d. gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 31) - (comitato tecnico-scientifico)

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da tre a undici membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene nominato nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre esercizi e i componenti sono rieleggibili.

Al Comitato Tecnico-Scientifico vengono riconosciuti compiti di analisi, studio e supporto alle attività del Distretto, secondo

le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato esprime pareri consultivi non vincolanti con la finalità di migliorare l'incisività delle scelte di fondo della società nell'attuazione dello scopo consortile relativamente al territorio di riferimento.

Il Comitato Tecnico-Scientifico partecipa, con compiti consultivi e senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai membri del Comitato Tecnico-Scientifico non spetta alcun compenso

Titolo V - Organo di controllo

Art. 32) - (nomina e poteri)

La società può nominare l'organo di controllo o il Revisore con competenze e poteri stabiliti dalla legge.

All'organo di controllo competerà la revisione legale dei conti nel rispetto del D.Lgs. 39/2010.

Qualora sia obbligatorio per legge, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, sarà eletto l'organo di controllo relativo.

In presenza di organo di controllo monocratico i riferimenti del presente statuto ai sindaci si intendono relativi al sindaco unico.

Titolo VI - Bilancio e utili

Art. 33) - (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 34) - (bilancio)

Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, il bilancio può essere presentato anche oltre il termine di cui sopra ma comunque nel termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 35) - (utili)

Gli utili netti di esercizio realmente conseguiti, dedotta la quota da destinare, ai sensi di legge, alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge stessa, sono accantonati in apposita riserva indivisibile e destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.

È vietata la distribuzione sia durante il funzionamento della società consortile che all'atto dello scioglimento, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Titolo VII - Norme finali

Art. 36) - (scioglimento)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo

scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.

Art. 37) - (disposizioni generali)

Tutto quanto non previsto nel presente statuto viene regolato dal vigente codice civile e dalle disposizioni in materia.